Data Pagina Foglio 08-2018 521/23 1 / 3





ALIMENTAZIONE

Impresa & diritto al cibo

Il 23 febbraio 2018, presso la Biblioteca «G. Ambrosoli» del Palazzo di Giustizia, l'Ordine degli Avvocati di Milano ha organizzato la presentazione del volume di Benito Perrone, Il cibo. Respiro dell'anima, energia per la vita, nutrimento della pace. I lasciti di Expo 2015 (Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 120, euro 12). L'autore codirige lustitia, la rivista dei Giuristi Cattolici Italiani. Sono intervenuti: il presidente, avv. Remo Danovi, prefatore del libro; la dott.ssa Livia Pomodoro, presidente del Milan Center for Food Law and Policy e autrice della postfazione al saggio; il prof. Francesco D'Agostino, presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani; e l'avv. prof. Matteo Rescigno, ordinario di Diritto commerciale all'Università degli Studi di Milano, di cui pubblichiamo la relazione.

Lo studioso del diritto commerciale dev'essere grato dell'occasione che gli viene offerta dalla lettura di un volume come quello di Benito Perrone e di partecipare all'incontro a esso dedicato. È una preziosa opportunità di riflettere su vicende e questioni che sollecitano l'attenzione del giurista non solo sotto il profilo normativo, ma che anche e soprattutto ne interrogano la coscienza e il ruolo.

Vorrei cominciare queste brevi notazioni con le impressioni ricevute dalla lettura del libro di Perrone, per poi svolgere qualche considerazione più vicina all'àmbito delle mie competenze e quindi al ruolo del mercato, delle sue regole, con riguardo al tema del cibo.

Delle pagine di Perrone vorrei sottolineare quelle che ricostruiscono il filo rosso che lega le riflessioni delle grandi voci del cattolicesimo sociale e le voci laiche che hanno affrontato il tema del cibo, e del diritto dell'uomo al cibo. E lungo questo filo rosso spiccano le parole di La Pira sul collegamento strettissimo tra la tutela del diritto al cibo con quella degli altri valori fondamentali che sono oggi messi in seria discussione, come il diritto al lavoro e ad avere un'esistenza libera e dignitosa. In questo scenario, con riflessioni destinate all'attenzione anche del giurista, emerge il rilievo degli interventi di Dottrina sociale della Chiesa, che, proprio per il suo carattere universale, superando le diversità nazionali e dei mercati economici - basti pensare alla Pacem in terris e alla Populorum progressio fino agli ultimi interventi di Benedetto e Francesco – richiama la scienza a mettersi al servizio dei diritti umani e sollecita le imprese e i mercati finanziari a non perseguire fini meramente speculativi, ma a ricercare equi meccanismi redistributivi della ricchezza. Ed è preziosa la ricostruzione di questa tensione nelle parole di Perrone.

La lotta per il cibo attraversa la storia

Il cibo, la rivendicazione del diritto al cibo, solo apparentemente sembra un problema che appartiene al passato: è un tema antico e recentissimo. La storia dei popoli e delle nazioni è segnata proprio dalla lotta e dalla ricerca del cibo. Le sorti dei governanti sono state spesso dettate dalla loro capacità di assicurare al popolo tale diritto; e su questa capacità si costruivano e si costruiscono anco-

delle lotte politiche e militari. Vicende attualissime, del resto, ci pongono ogni giorno di fronte a fenomeni sociali che sulla ricerca e la richiesta del diritto al cibo si fondano. La migrazione «economica» di milioni di persone e le risposte al fenomeno rivelano quanto difficile sia per la nostra, tanto decantata, civiltà occidentale riconoscere a ogni persona il diritto al cibo. Quando si sente dire - nell'àmbito delle politiche di accoglienza – che si deve distinguere il migrante politico che fugge guerra e dittatura dal migrante «economico» che richiede proprio che venga riconosciuto quel diritto al cibo di cui oggi discutiamo come «minimo etico» non negabile, denunciamo - e lo dico da giurista - l'incapacità di chi reputa di aver raggiunto politicamente ed economicamente il migliore dei mondi possibili, di saper rispondere alle domande essenziali dei diritti dell'uomo. Sembrano proprio passati invano secoli di progresso civile, tecnologico, sociale e anche giuridico se si sostiene che la risposta che possiamo dare a chi bussa alle

ra fortune e potere nell'àmbito

Non principio etico ma diritto esigibile

nostre porte invocando proprio il

diritto al cibo è quella di respinge-

re il migrante per fame e di acco-

gliere solo il perseguitato politico.

Proseguendo in questo discorso, vorrei avvicinarmi ai temi che più mi sono vicini, quelli del diritto commerciale, senza però dimenticare, in primo luogo, la richiesta più importante che emerge dal li-



521

Data Pagina Foglio

08-2018 521/23 2/3



bro di Perrone: e cioè di non fare del diritto al cibo un principio solo etico, ma un diritto e vorrei dire un diritto «esigibile». Le regole cioè debbono elevare il diritto al cibo a diritto garantito nelle carte fondamentali degli Stati e delle organizzazioni internazionali, come in alcuni casi già accade. Certo, la nostra Carta costituzionale già fissa vari diritti che in sé presuppongono un diritto al cibo per ciascuna persona: ma l'auspicio di Perrone è di rendere il diritto al cibo un diritto autonomo che dia il senso dell'obbligo che grava su chi tale diritto deve assicurare. E assicurare non con mere enunciazioni di principio, ma con regole nazionali e internazionali che rappresentino la base giuridica per rispondere a quei fenomeni cui facevo riferimento.

E questa «esigibilità» di cui scrive Perrone è parola che dovrebbe vincolare lo Stato e le comunità degli uomini che ne fanno parte: e in questo senso richiede che l'ordinamento destini risorse per il raggiungimento di questo scopo e richiede anche che l'ordinamento assicuri alle comunità intermedie che sono attente alla promozione dei diritti fondamentali dell'uomo, e quindi del «diritto al cibo», la possibilità di svolgere la loro opera con regole che facilitino il perseguimento dei loro fini.

Implicazioni per le imprese

Questa «esigibilità» si rivolge anche all'impresa e al mercato. Non si tratta solo dell'attenzione più o meno sensibile a questi temi: in tempi recenti si assiste a una regolamentazione dell'esercizio dell'attività di impresa che non è, come una volta, orientata solo verso la massimizzazione del profitto dei soci e il perseguimento del fine di lucro. Ricorre così di frequente il richiamo, anche in sede normativa, a che l'impresa renda coerente l'esercizio dell'attività economica con uno sviluppo economico sostenibile.

Nell'àmbito di questa lettura dell'attività di impresa rientrano esempi che ricorrono nelle riflessioni di Perrone; esempi in cui l'esercizio dell'attività di impresa può entrare in conflitto con il diritto al cibo, inteso come ricorso alla terra per chi intende coltivarla o l'accesso all'acqua. Ed è significativo che nelle riflessioni di chi studia il diritto commerciale ricorra in misura crescente il riferimento alla «responsabilità sociale» dell'impresa. In base a questo principio l'impresa e il suo esercizio non sono soltanto il luogo dove l'interesse da tutelare e il fine da perseguire sono quello lucrativo o speculativo: l'impresa, si scrive oggi, deve avere cura anche della tutela degli interessi esterni a quelli economici, tra i quali spicca quello delle comunità su cui la sua attività incide: fra esse anche, allora, quello dello sfruttamento materiale dell'ambiente, della sua sostenibilità e compatibilità con gli eventuali riflessi che il suo esercizio può avere sull'accesso al cibo e alla fonte della sua produzione.

Alla valorizzazione del principio della responsabilità sociale delle imprese si aggiungono interventi normativi volti a consentire e favorire modelli societari - in particolare le c.d. società benefit – nei quali esplicitamente si ipotizza la compatibilità dell'esercizio dell'attività di impresa a fini lucrativi con il perseguimento di finalità di beneficio comune: società che stanno sul mercato portando con sé una scelta di esercizio dell'attività di impresa che non si esaurisce nel perseguimento dello scopo di lucro.

Questo modello societario risponde proprio a quella esigenza di coniugare fine di lucro e attuazione delle esigenze di quei valori di beneficio comune, fra i quali rientra certo quello di attività di impresa coerente con uno sviluppo sostenibile. Società, così l'art. 1, co. 376, 1.208/2015 che «operano in modo responsabile nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse».

Nuove norme per le SpA

È un modello societario che si rivolge anch'esso a un mercato e cioè quello delle persone, che, nelle scelte di consumo o anche di investimento, tiene conto di questi valori. E dunque il loro perseguimento è, al contempo, mezzo per conseguire il profitto e attenzione a valori non meramente volti a perseguire il profitto. Ma questa inevitabile ambiguità va letta e risolta in senso positivo, come offerta dell'ordinamento a chi fa impresa (e così non solo agli enti del Terzo settore) di poter scegliere un modo diverso di esercizio dell'attività economica che abbia nel suo DNA la coniugazione del lucro in modo compatibile con il bene comune e delle comunità nelle quali opera. È un segnale interessante che va letto proprio nel senso di «proteggerlo» da un uso «pubblicitario» per valorizzarne lo sviluppo di un modo differente di fare impresa.

Su questa linea si colloca anche il recente intervento legislativo che, prima timidamente poi con maggiore incisività, ha dettato norme sull'informazione non finanziaria nelle società quotate e nelle grandi società, informazione non finanziaria che è proprio dedicata a quei temi di responsabilità sociale dell'esercizio dell'attività di impresa cui si faceva riferimento e così tra essi anche i temi ambientali e del rispetto dei diritti umani: si tratta di regole che segnano un salto di qualità culturale, proprio nel senso di dar valore non solo ai numeri del profitto e delle perdite economiche, ma anche all'attenzione che le imprese danno ai diritti fondamentali delle persone e delle comunità su cui l'attività economica svolta incide. Un'affermazione che dovrebbe essere ritenuta dall'interprete di importanza pari a quella finanziaria e la cui verità e correttezza dovrebbe dunque esser assistita da un adeguato apparato sanzionatorio, non solo reputazionale.



522

Data Pagina Foglio 08-2018 521/23 3 / 3



Finanza etica & Terzo settore

In collegamento con quanto ora delineato si collocano anche i temi attinenti l'esercizio dell'attività finanziaria e la c.d. finanza etica. Potrebbe sembrare un tema lontano dall'oggetto di queste riflessioni e invece, per più ragioni, così non è. In generale, in un'epoca in cui l'importanza dell'attività finanziaria sui mercati prevale spesso sull'economia c.d. reale, si deve riflettere con attenzione sulla capacità del mercato di autoregolarsi: nella lezione della Dottrina sociale della Chiesa ricorre frequente il richiamo all'esigenza che il mercato abbia regole volte a evitare le crescenti diseguaglianze fra chi molto ha e chi nulla ha, al punto di non aver accesso a cibo sufficiente.

Più specificamente ci sono meccanismi dei mercati finanziari che possono incidere direttamente sul tema del diritto al cibo. Esistono mercati dedicati alla «negoziazione» (con fini speculativi) di strumenti finanziari sui prezzi delle derrate alimentari. Queste negoziazioni, con le conseguenti oscillazioni dei prezzi di tali derrate, hanno provocato spesso, in questi anni, secondo la lettura di alcuni economisti, l'aumento dei prezzi del cibo per ragioni speculative e provocato crisi alimentari nei Paesi più poveri. Ebbene, timidamente, con molte resistenze, nella recentissima riforma dei mercati finanziari italiani - la MIFID 2 – appare finalmente qualche norma che si occupa del mercato delle cosiddette commodities. La portata delle norme è generale (e dunque non riguarda solo i prodotti alimentari), ma esiste ora la possibilità, per le autorità di regolamentazione, di limitare la negoziazione di questi strumenti finanziari, quando essa possa portare a degli scompensi speculativi eccessivi sul mercato. I giuristi devono aiutare le autorità chiamate ad applicare queste regole a interpretarle non solo nel senso di proteggere gli investitori finanziari in quanto risparmiatori, ma anche in senso più ampio, le persone che possono soffrire degli effetti di tale speculazione;

una lettura orientata ad applicare le regole anche a tutela di diritti fondamentali come quelli al cibo. Infine, segnali importanti di maggior sensibilità ai temi qui trattati vengono dai recenti interventi relativi alla disciplina degli enti del Terzo settore. Se si scorre l'elenco delle attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore debbono perseguire (anche esercitando un'attività di impresa) si ritroveranno i riferimenti alla dignità umana e all'«assistenza» volta ad assicurare concreta effettività a tali diritti, tra i quali certamente rientrano le attività volte a garantire alle persone il diritto al cibo.

Lo Stato è chiamato a darsi regole volte a favorire, anche sotto il profilo finanziario, tali iniziative: un ordinamento consapevole sa che, proprio in questo campo, non è solo lo Stato a dover dare una risposta, ma un ruolo decisivo rivestono proprio le comunità intermedie. E dunque, nuovamente, c'è bisogno di regole che consentano a queste realtà di realizzare questi obiettivi ivi compreso il diritto al cibo di cui parliamo.

Matteo Rescigno



523